



# Comune di Robbio

Provincia di Pavia

ORIGINALE

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 24 DEL 29-06-2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI PER L'ANNO 2021. DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI E SCADENZE DEL TRIBUTO.**

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di Giugno, alle ore 11:30, presso la Sala Consigliare, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in seduta di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
FRANCESE ROBERTO	X	
ROSSINI GREGORIO	X	
CESA STEFANIA	X	
FERRARA MARCO		X
ROGNONE LAURA	X	
CANELLA KATIA	X	
GARDINO MARCO	X	

Componente	Presente	Assente
BALDI SIMONA	X	
QUAGLIO ENRICO	X	
NATALE ANGELA GIOVANNA		X
CASE' ANGELO		X
BONO MAURO	X	
TAMBANI ROBERTO	X	

Numero totale PRESENTI: 10 – ASSENTI: 3

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ROBERTO FRANCESE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

***La seduta consiliare si svolge con modalità telematica mediante l'utilizzo di tecnologia a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.***

***Le modalità di svolgimento dell'adunanza sono qui effettuate secondo i criteri di trasparenza e tracciabilità, come previsto dalle norme governative nonché come adottate dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 17.03.2020 da cui risulta:***

***Identificazione diretta e uditiva dei Consiglieri comunali che risultano essere in n. 9 in collegamento telematico.***

\*\*\*\*\*

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI PER L'ANNO 2021. DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI E SCADENZE DEL TRIBUTO.**

## **IL SINDACO**

Dà lettura del punto di cui in oggetto e passa la parola alla Rag. Marinoni che illustra quanto segue:

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore,
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, *a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1° gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che, nella parte relativa alla TARI prevede che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

*a) per quanto riguarda la TARI:*

- 1. i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

VISTO il regolamento Tari adottato con delibera di Consiglio comunale in data 29 giugno 2021, con decorrenza 01.01.2021;

**RILEVATO CHE:**

- ai sensi dell'art. 1, comma 651 della Legge 147/2013, *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;*
- ai sensi dell'art. 1, comma 683 della Legge 147/2013, *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il*

*servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;*

- ai sensi del comma 654 dell'art. 1 della Legge 147/2013 *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”*;
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- le tariffe del tributo Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

TENUTO CONTO che, in base all'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il Piano finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Ente territorialmente competente e approvato dall'ARERA;

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;
- La deliberazione 443/2019 dispone in merito alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti e di attivare un percorso di approvazione con effetto dall'anno di applicazione 2020 che prevede:
  - la proposta del gestore (o dei gestori a seconda della forma organizzativa adottata);
  - la validazione dall'ente territoriale che svolge le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell'articolo 3 bis del dl 138/2011,*
  - l'approvazione da parte di ARERA, fermo restando la competenza degli altri soggetti coinvolti

RICHIAMATE inoltre:

- la deliberazione dell'ARERA n. 57 del 03/03/2020, avente ad oggetto: *“semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della dell'ente coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni territorialmente competente”*;
- la determinazione dell'ARERA n. 2 del 27/03/2020, avente ad oggetto: *“chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio 443/2019/r/(MTR) integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 158 del 05/05/2020, avente ad oggetto: *“adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione rifiuti, differenziati, assimilati, integrata dei anche urbani ed alla luce dell'emergenza da covid-19”*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 238 del 23/06/2020, ad oggetto: *“adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di rifiuti, investimento del servizio di gestione integrata dei anche differenziati, assimilati, 2020-2021 urbani e per il periodo tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19”*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 493 del 24/11/2020, ad oggetto: *“aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021” (nel caso di PEF 2021)”*;

CONSIDERATO che nel territorio in cui opera il Comune di Robbio non è istituito ed operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che pertanto le citate funzioni sono svolte dal comune medesimo;

TENUTO CONTO inoltre che il costo del Piano finanziario rispetta il limite di crescita delle tariffe, previsto dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 e dalle indicazioni fornite nell'ambito delle linee guida per la compilazione del PEF 2021;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

ESAMINATE altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le “linee guida interpretative”, del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze;

TENUTO CONTO che i costi normalizzati inseriti nel Piano Finanziario tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO il Piano finanziario Tari 2021 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, validato dall'organo territorialmente competente e approvato in Consiglio Comunale in data 29 giugno 2021;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, “fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”;

PRESO ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI previste dall'art. 25 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso:

- apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo alle seguenti risorse:

- a) fondo per le riduzioni previste a favore delle attività economiche ai sensi dell'articolo 6 del dl 73/2021 (riduzioni *Sostegni Bis* - Covid 19);
- b) avanzo vincolato per agevolazioni Tari di cui al risultato di amministrazione al 31.12.2020 approvato in C.C. in data 20/05/2021, per le riduzioni previste a favore delle utenze domestiche;

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, in base alla quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

RILEVATO che:

- ai fini della
- determinazione dei coefficienti Kb, Kc, e Kd di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto;
- l'art. 57-bis, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 124/2019 ha esteso la proroga dell'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento;

PRESO ATTO dunque dei coefficienti Ka e Kb adottati per le utenze domestiche a base del calcolo delle tariffe per l'anno 2021, come da tabelle che seguono:

**Ka - coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti nucleo familiare**

N.componenti	Ka - Nord	Ka - Centro	Ka - Sud	APPLICATO
1	0,80	0,86	0,81	0,80
2	0,94	0,94	0,94	0,94
3	1,05	1,02	1,02	1,05
4	1,14	1,10	1,09	1,14
5	1,23	1,17	1,10	1,23
6 o più	1,30	1,23	1,06	1,30

~~Kb - coefficiente per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche~~

N.componenti	MINIMO	MEDIO	MASSIMO	APPLICATO
1	0,60	0,80	1,00	0,60
2	1,40	1,60	1,80	1,40
3	1,80	2,00	2,30	1,80
4	2,20	2,60	3,00	2,20
5	2,90	3,20	3,60	2,90
6 o più	3,40	3,70	4,10	3,40

PRESO ATTO dei coefficienti Kc e Kd adottati per le utenze non domestiche a base del calcolo delle tariffe per l'anno 2021, come da tabelle che seguono:

**Tabella del Coefficiente KC per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche**

Cod.Att.	Attività	Nord min.	Nord max	APPLICATO
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67	0,40
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43	0,30

3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	0,60
4	Campeggi, distributori carburanti,impianti sportivi	0,76	0,88	0,88
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64	0,38
6	Esposizioni,autosaloni	0,34	0,51	0,31
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64	1,64
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	0,95
9	Case di cura e riposo	1,00	1,25	0,80
10	Ospedali	1,07	1,29	1,07
11	Uffici,agenzie,studi professionali	1,07	1,52	1,52
12	Banche ed istituti di credito	0,55	0,61	0,92
13	Negozi di abbigliamento,calzature,ferramenta,cartoleria,libreria	0,99	1,41	1,13
14	Edicola, farmacia,tabaccaio,plurilicenze	1,11	1,80	1,44
15	Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti,tappeti, cappelli e ombrelli,antiquariato	0,60	0,83	0,67
16	Banchi di mercato durevoli	1,09	1,78	1,09
17	Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere,barbiere,estetista	1,09	1,48	1,19
18	Attività artigianali tipo botteghefalegname,idraulico,fabbro,elettricista	0,82	1,03	0,82
19	Carrozzerie,autofficina,elettrauto	1,09	1,41	1,00
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	0,30
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,55
22	Ristoranti, trattorie,osterie,pizzerie,pub	5,57	9,63	3,12
23	Mense,birrerie,amburgherie	4,85	7,63	4,85
24	Bar caffè pasticcerie	3,96	6,29	2,54
25	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e fomaggi,generi alimentari	2,02	2,76	2,02
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,24
27	Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al taglio	7,17	11,29	4,00
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	1,56
29	Banchi di mercato di generi alimentari	3,50	6,92	3,50

30	Discoteche, night club	1,04	1,91	1,04
----	------------------------	------	------	------

**Tabella del Coefficiente KD per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche**

Cod. Att	Attività	Nord min.	Nord max	APPLICATO
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28	5,50	3,28
2	Cinematografi e teatri	2,50	3,50	2,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20	4,90	4,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25	7,21	7,21
5	Stabilimenti balneari	3,10	5,22	3,10
6	Esposizioni, autosaloni	2,82	4,22	2,54
7	Alberghi con ristorante	9,85	13,45	9,85
8	Alberghi senza ristorante	7,76	8,88	7,76
9	Case di cura e riposo	8,20	10,22	6,56
10	Ospedali	8,81	10,55	8,81
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78	12,45	12,45
12	Banche ed istituti di credito	4,50	5,03	7,55
13	Negozi di abbigliamento, calzature, ferramenta, cartoleria, libreria	8,15	11,55	9,24
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08	14,78	11,82
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92	6,81	5,45
16	Banchi di mercato durevoli	8,90	14,58	8,90
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8,95	12,12	9,70
18	Attività artigianali tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76	8,48	6,76
19	Carrozzerie, autofficina, elettrauto	8,95	11,55	8,95
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,13	7,53	2,05
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,91	4,50
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67	78,97	25,58
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78	62,55	39,78
24	Bar caffè pasticcerie	32,44	51,55	20,77
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55	22,67	16,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60	21,40	10,08
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76	92,56	32,91
28	Ipermercati di generi misti	12,82	22,45	12,82
29	Banchi di mercato di generi alimentari	28,70	56,78	28,70
30	Discoteche, night club	8,56	15,68	8,56

CONSIDERATO che il percorso avviato per la definizione del PEF 2021 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2019;

CONSIDERATO che:

- il d.P.R. 27/04/1999, n. 158 prevede che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tassa secondo criteri razionali;
- il gettito complessivo atteso a copertura dei costi 2021 ammonta a euro 755.01153 così ripartito:
  - utenze domestiche 71,00 %
  - utenze non domestiche 29,00 %;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'Ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'Ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi dovuti alle misure di *lockdown* e alle chiusure disposte dal Governo a causa dell'emergenza sanitaria;

RITENUTO che, in considerazione della situazione emergenziale, per le attività economiche che a livello locale risultano colpite da chiusure o restrizioni o penalizzazioni a causa dell'emergenza Covid-19 e tenuto conto delle norme che determinano le misure di distanziamento sociale che comportano un'incidenza minore della potenzialità di produrre rifiuti, sono previste con la presente deliberazione le seguenti agevolazioni:

- a) agevolazione con abbattimento 100% della tariffa parte variabile e del 50% della tariffa parte fissa per le attività delle categorie 22, 24 e 4 limitatamente alle palestre;
- b) agevolazione con abbattimento 100% della tariffa parte variabile per le attività delle categorie 1, 6, 13, 17, 26, 27 penalizzate dalla pandemia, in base alle informazioni in possesso degli uffici ;

RITENUTO che, in considerazione della situazione emergenziale e della presenza di una quota consistente di avanzo di amministrazione 2020 vincolato a concedere agevolazioni tari, sia possibile procedere anche per le utenze domestiche alla concessione di agevolazioni e riduzioni tariffarie, viene previsto quanto segue:

- a) agevolazione con abbattimento 10% quota fissa e variabile della tariffa delle utenze domestiche;

ACCERTATO che le agevolazioni sopra indicate comporteranno un minor introito a titolo di TARI nel corrente anno e che tale minor gettito sarà finanziato, rispettivamente, dal fondo per le riduzioni previste a favore delle attività economiche ai sensi dell'articolo 6 del dl 73/2021 (riduzioni *Sostegni Bis* - Covid 19) e dell'avanzo vincolato per agevolazioni Tari di cui al risultato di amministrazione al 31.12.2020 approvato in C.C. in data 20/05/2021, per le riduzioni previste a favore delle utenze domestiche;

RITENUTO di confermare le seguenti riduzioni Tari, per la sola parte variabile, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento "Riduzioni per particolari condizioni d'uso":

- a) 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo
- b) 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo
- c) Applicazione pari a un terzo in relazione all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza
- d) 30% per le abitazioni e relative pertinenze occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero

RITENUTO di confermare la riduzione Tari per compostaggio domestico pari al 10% per la sola parte variabile della tariffa, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento;

RITENUTO di confermare le seguenti riduzioni Tari per le utenze non domestiche, come indicato dai rispettivi articoli del Regolamento Tari:

- locali con contestuale produzione di rifiuti speciali e urbani (art. 16) = riduzione 40% parte variabile
- minore produzione di rifiuti per smaltimento in proprio e avvio al recupero (art. 21) = riduzione 40% parte variabile
- superfici con produzione di rifiuti tossici o speciali (art. 16) = riduzione 100% parte variabile

DISPOSTO che la copertura della spesa per le riduzioni di cui ai punti precedenti è ottenuta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;

RITENUTO inoltre di definire con il presente provvedimento i termini di emissione degli avvisi di pagamento per la TARI dovuta sull'anno 2021, mediante la seguente cadenza temporale:

- unica emissione articolata in 3 rate con le seguenti scadenze:
    - 1 RATA: 15 SETTEMBRE 2021 nella misura di 1/3
    - 2 RATA: 31 OTTOBRE 2021 nella misura di 1/3
    - 3 RATA: 15 DICEMBRE 2021 nella misura di 1/3
- Pagamento in UNICA SOLUZIONE entro il 15 SETTEMBRE 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, della l. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della l. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTO l'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di *“efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali”* il quale è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, precise regole sull'efficacia delle delibere adottate dal 2020;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;  
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;  
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

RILEVATO che ai sensi della predetta normativa e delle indicazioni contenute nella circolare n. 2/DF/2019, la mancata pubblicazione delle deliberazioni sul sito internet ministeriale, non incide sull'applicabilità delle aliquote o delle tariffe oggetto di conferma e ciò in considerazione dell'operare del meccanismo di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, in virtù del quale in caso di mancata approvazione entro il termine di bilancio le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ma che si ritiene necessario procedere alla trasmissione della presente deliberazione in quanto assunta in forza della facoltà indicata dal D.L. n.34/2020 convertito con modificazioni dalla L. del 17 luglio 2020 n. 77 che modifica l'art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L.24 aprile 2020 n. 27;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che il termine per la deliberazione delle tariffe TARI anno 2021 è stato fissato al 30 giugno 2021 ai sensi dell'articolo 30 del dl 41/2020;

Ultimata l'illustrazione,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Sentito quanto in premessa indicato e qui interamente riportato,

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

Responsabile servizio interessato: Rag. Annalisa Marinoni

Responsabile del servizio finanziario: Rag. Annalisa Marinoni

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

procede alla votazione del punto di cui in oggetto;

Con voti espressi con modalità diretta ed in via telematica nei modi voluti dalle disposizioni governative nonché dai criteri stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale n. 43/2020, da cui risulta:

Presenti: n. 9

Favorevoli: all'unanimità

### **DELIBERA**

1. DI DICHIARARE tutte le premesse parte integrante della presente proposta di deliberazione;

2. DI APPROVARE le tariffe della TARI da adottare per l'anno 2021, che hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2021, che di seguito si riportano in forma semplificata:

### UTENZE DOMESTICHE

N. Componenti	Tariffa x mq	Quota per n. componenti
1	0,5597	56,3719
2	0,6577	124,569
3	0,7346	159,5942
4	0,7976	195,5357
5	0,8606	263,5516
6 o più	0,9095	298,8762

### UTENZE NON DOMESTICHE

Codice	Attività	Tariffa x mq	Quota x Attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,6745	1,2013
2	Cinematografi e teatri	0,5058	0,9157
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,0117	1,7946
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,4838	2,6407
5	Stabilimenti balneari	0,6407	1,1354
6	Esposizioni, autosaloni	0,5227	0,9303
7	Alberghi con ristorante	2,7653	3,6076
8	Caseme, Convitti, Pensioni, Alberghi senza ristorante	1,6018	2,8422
9	Case di cura e riposo	1,3489	2,4026
10	Ospedali	1,8042	3,2267
11	Uffici e agenzie	2,563	4,5599
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,5513	2,7652
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,9054	3,3842
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,4281	4,3291
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,1297	1,9961
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,8379	3,2596
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,0065	3,5527
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,3826	2,4758
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,6862	3,278
20	<b>Attività industriali con capannoni di produzione</b> categoria eliminata dal D.lgs 116/2020, ma ancora presente nel dpr 158/1999. Le utenze presenti nella categoria 20 fino all'anno di	0,5058	0,7508

	imposta 2020 saranno collocate in altre categorie.		
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,9274	1,6482
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,2608	9,3688
23	Mense, birrerie, amburgherie	8,1779	14,5696
24	Bar, caffè, pasticceria	4,2828	7,6072
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,406	6,0615
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,0908	3,6919
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,7446	12,0535
28	Ipermercati di generi misti	2,6304	4,6954
29	Banchi di mercato generi alimentari	5,9015	10,5115
30	Discoteche night club	1,7536	3,1351

Tariffa giornaliera di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'art.24 del Regolamento, con l'applicazione di una maggiorazione del 100% dei coefficienti delle categorie 16 e 29 come di seguito specificato:

Cat. 16 Banchi di mercato durevoli =€ 0,028/mq al giorno

Cat. 29 Banchi di mercato di generi alimentari=€ 0,090/mq al giorno

3. DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultanti dal Piano finanziario, decurtate le componenti di cui alla determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, specificate in premessa;
4. DI DELIBERARE per l'anno 2021 per le utenze non domestiche l'applicazione dei seguenti fattori di rettifica:
  - a) agevolazione con abbattimento 100% della tariffa parte variabile e del 50% della tariffa parte fissa per le attività delle categorie 22, 24 e 4 limitatamente alle palestre;
  - b) agevolazione con abbattimento 100% della tariffa parte variabile per le attività delle categorie 1, 6, 13, 17, 26, 27 penalizzate dalla pandemia, in base alle informazioni in possesso degli uffici;
5. DI DELIBERARE per l'anno 2021 per le utenze domestiche l'applicazione dei seguenti fattori di rettifica:
  - a) agevolazione con abbattimento 10% quota fissa e variabile della tariffa;
6. DI DARE ATTO che le agevolazioni sopra indicate comporteranno un minor introito a titolo di TARI nel corrente anno e che tale minor gettito sarà finanziato, rispettivamente, dal fondo per le riduzioni previste a favore delle attività economiche ai sensi dell'articolo 6 del dl 73/2021 (riduzioni *Sostegni Bis* - Covid 19) e dell'avanzo vincolato per agevolazioni Tari di cui al risultato di amministrazione al 31.12.2020 approvato in C.C. in data 20/05/2021, per le riduzioni previste a favore delle utenze domestiche;
7. DI DARE ATTO che sull'importo del Tributo Tari si applica il tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19, d.lgs. 30/12/1992, n. 504, nella misura del 5% determinata dalla Provincia di Pavia;
8. DI APPROVARE con il presente provvedimento i termini di emissione degli avvisi di pagamento per la TARI dovuta sull'anno mediante la seguente cadenza temporale:
  - unica emissione articolata in 3 rate con le seguenti scadenze:
    - 1 RATA: 15 SETTEMBRE 2021 nella misura di 1/3
    - 2 RATA: 31 OTTOBRE 2021 nella misura di 1/3

3 RATA: 15 DICEMBRE 2021 nella misura di 1/3  
Pagamento in UNICA SOLUZIONE entro il 15 SETTEMBRE 2021;

9. DI DISPORRE che la presente deliberazione venga trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato in premessa.

#### SUCCESSIVAMENTE

riconosciuta l'opportunità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti espressi con le medesime modalità di cui alla precedente votazione, risulta:

Presenti: n. 9

Favorevoli: all'unanimità

#### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**COMUNE DI ROBBIO**

*Provincia di Pavia*

\*\*\*\*\*

**Parere di Regolarità Tecnica**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 29-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*RAG. MARINONI ANNALISA*

**Parere di Regolarità Contabile**

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 29-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*RAG. ANNALISA MARINONI*

Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO  
**DOTT. ROBERTO FRANCESE**

Il Segretario Comunale  
**DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE**

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dalla data di pubblicazione, sull'albo ufficiale on line del Comune di Robbio.

Il Segretario Comunale  
**DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE**

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione non è soggetta a controllo e pertanto diventerà esecutiva dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo ufficiale on line del Comune di Robbio.

Il Segretario Comunale  
**DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE**